

FARMACIA CONCORDIA SRL

Piazza Matteotti n. 15 - 30023 Concordia Sagittaria (Ve)
Tel.: 0421 270241 - Fax: 0421 770119

e-mail: farm-com-conc@libero.it - p.e.c.: farmacia.comune.concordiasagittaria.ve@pecveneto.it
C.F. / P.IVA 03709660272 - R.E.A. n. 331700 Reg. Impr. di Venezia

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di farmaci, parafarmaci, SOP, OTC e di tutti i prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie gestite da

**FARMACIA CONCORDIA S.r.l.
FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO s.r.l.
FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A.
AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI GORIZIA
AZIENDA SPECIALE FARMACIA DI GRADO**

LOTTO 1 - CODICE CIG: 72162448ED

LOTTO 2 - CODICE CIG: 721625954F

LOTTO 3 - CODICE CIG: 721627742A

LOTTO 4 - CODICE CIG: 721629315F

INDICE

PARTE I

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Durata dell'appalto

Art. 3 - Esecuzione e variazione della prestazione

Art. 4 - Caratteristiche generali dei prodotti

Art. 5 - Prestazioni a carico del fornitore

Art. 6 - Condizioni di miglior favore in occasione di promozioni

Art. 7 - Servizi accessori a carico della ditta aggiudicataria

Art. 8 - Eventi eccezionali

Art. 9 - Acquisti diretti

PARTE II

CONDIZIONI GENERALI E RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 10 - Subappalto

Art. 11 - Personale impiegato

Art. 12 - Deposito cauzionale definitivo

Art. 13 - Stipula del contratto e spese contrattuali

Art. 14 - Modalità di emissione dei documenti di trasporto e fiscali

Art. 15 - Pagamenti

Art. 16 - Prezzi di fornitura e revisione

PARTE III

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 17 - Inadempimenti e penalità

Art. 18 - Sospensione dei servizi

Art. 19 - Risoluzione del contratto ed esecuzione in danno

Art. 20 - Cessione del contratto e dei crediti

PARTE IV

NORME FINALI

Art. 21 - Foro competente

Art. 22 - Rinvio

PARTE I
Oggetto e caratteristiche dell'appalto

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura a carattere periodico e continuativo, e senza vincolo di esclusiva, di tutte le specialità medicinali per uso umano e veterinario, reperibili nel normale ciclo distributivo, di farmaci generici, SOP e OTC, di specialità omeopatiche, fitoterapici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, presidi medico-chirurgici, sanitari e di tutti i prodotti comunque occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento delle seguenti Farmacie Comunali:

N.	Denominazione Società/Azienda	P.Iva	Sede Legale	Indirizzo Farmacia
1	FARMACIA CONCORDIA SRL	03709660272	Piazza Matteotti n. 15 - 30023 Concordia Sagittaria (VE)	Piazza Matteotti n. 15 - 30023 Concordia Sagittaria (VE)
2	FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO s.r.l.	01537900936	Viale Rimembranze n. 51 - 33082 Azzano Decimo (PN)	Viale Rimembranze n. 51 - 33082 Azzano Decimo (PN)
3	FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A.	01334360938	Via Gabelli n. 4 - 33080 Porcia (PN)	FARMACIA DI RORAI PICCOLO - Via Gabelli n. 4 - 33080 Porcia (PN)
				FARMACIA DI PALSE - Via Don Francesco Cum, 1 - Palse di Porcia (PN)
				FARMACIA DI TAMAI - Via Gen. Morozzo della Rocca, 5 - Tamai di Brugnera (PN)
				FARMACIA DI CAMPAGNA - Via Dei Venier, 1/A - Campagna di Maniago (PN)
				FARMACIA DI VILLOTTA - Via V. Veneto, 74 - Villotta di Chions (PN)
4	AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI GORIZIA	00514650316	Via San Michele n. 108 - 34170 Gorizia (GO)	Farmacia di Sant'Andrea (Comunale 1) - Via San Michele n. 108 - 34170 Gorizia (GO)
				Farmacia Sant'Anna (Comunale 2) - Via Garzarolli n. 154 - 34170 Gorizia (GO)
5	AZIENDA SPECIALE FARMACIA DI GRADO	00500730312	Via C. Colombo n. 14 - 34073 Grado (GO)	Sede Centrale -Via C. Colombo n. 14 - 34073 Grado (GO)
				Filiale Via del Capricorno n. 8 - 34073 Grado (GO)

Connessi alla fornitura dovranno essere garantiti i servizi, meglio specificati nei successivi articoli, di consegna e ritiro delle varie tipologie dei prodotti sopra indicati.

Si precisa che ciascuna Società/Azienda, dopo il provvedimento di aggiudicazione, è completamente autonoma rispetto all'altra nella gestione e nella verifica dell'esecuzione del contratto.

Le Farmacie Comunali, nelle persone dei Direttori, chiederanno prioritariamente alle ditte aggiudicatrici la fornitura, alle condizioni del presente capitolato, di tutti i prodotti farmaceutici necessari, riservandosi, qualora le stesse non fossero in grado di soddisfare la richiesta e nell'ottica di garantire agli utenti il miglior servizio possibile, di effettuare acquisti diretti a condizioni economicamente vantaggiose, senza che le aggiudicatrici nulla possano pretendere.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita con **decorrenza diversificata** per le diverse Società/Aziende committenti, e **scadenza unica** al 31 dicembre 2020.

Per **FARMACIA CONCORDIA S.r.l.** e **FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO s.r.l.**, la decorrenza sarà dal 12 febbraio 2018.

Per **FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A.**, **AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI GORIZIA**, **AZIENDA SPECIALE FARMACIA DI GRADO**, la decorrenza sarà dal 1° gennaio 2018.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 3 - ESECUZIONE E VARIAZIONE DELLA PRESTAZIONE

I fornitori sono tenuti ad eseguire le prestazioni nei tempi e nei modi previsti dal presente Capitolato speciale, sulla base dell'emissione dei relativi ordini.

I quantitativi previsti si intendono puramente indicativi e pertanto non sono vincolanti per le singole Farmacie comunali.

I contraenti, pertanto, non potranno sollevare eccezioni relative alla misura della prestazione richiesta garantendo l'evasione di qualsiasi ordinativo.

Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione.

Art. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- conformità alle norme vigenti, nazionali e comunitarie, per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e all'uso; qualora nel corso della validità contrattuale sopravvenissero innovazioni normative in merito, il fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate;
- conformità in termine di etichetta o stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto e/o confezione;
- conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 219/2006 e s.m.i.;
- i prodotti dovranno essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi del trasporto. Nello specifico, per i farmaci da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al d.lgs. 583/1992.

Art. 5 - PRESTAZIONI A CARICO DEL FORNITORE

I fornitori saranno tenuti alle seguenti prestazioni **(PER TUTTI I LOTTI)**:

1. effettuare presso le sedi delle Farmacie Comunali almeno due consegne giornaliere dal lunedì al venerdì, una o due consegne il sabato nelle farmacie che lo richiedono, e una consegna la domenica mattina o i giorni festivi di turno;
2. effettuare le consegne di cui al precedente punto 1, negli orari indicati nella tabella sottostante, salvo diverso accordo con il direttore di ogni singola farmacia:

FARMACIA CONCORDIA SRL

	dal lunedì al venerdì		Il sabato		festivo
	mattina	pomeriggio	mattina	pomeriggio	mattina
Orario	Entro le 7:30	Entro le 15:00	Entro le 7:30	Entro le 15:00	Entro le 10:00

FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO s.r.l.

	dal lunedì al venerdì		Il sabato		festivo
	mattina	pomeriggio	mattina	pomeriggio	mattina
Orario	Entro le 7:30	Entro le 15:00	Entro le 7:30	Entro le 15:00	Entro le 10:00

FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A.

	dal lunedì al venerdì		Il sabato		festivo
	mattina	pomeriggio	mattina	pomeriggio	mattina
Orario	Entro le 8:00	Entro le 15:30	Entro le 8:00	Entro le 15:30	Entro le 8:30

AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA GORIZIA

	dal lunedì al venerdì		Il sabato		festivo
	mattina	pomeriggio	mattina	pomeriggio	mattina
Orario	Entro le 8:30	Entro le 15:30	Entro le 8:30	Entro le 15:30	Entro le 9:30

AZIENDA SPECIALE FARMACIA DI GRADO

	dal lunedì al venerdì		Il sabato		festivo
	mattina	pomeriggio	mattina	pomeriggio	mattina
Orario	Entro le 8:30	Entro le 16:00	Entro le 8:30	Entro le 16:00	Entro le 8:30

3. nel caso di ordine effettuato nel pomeriggio della giornata di domenica e festivo, effettuare la consegna nel giorno successivo entro le ore 10:00;
4. effettuare tutte le consegne della merce, anche di minima quantità, esenti di ogni spesa di trasporto e imballo, con viaggio a cura, spese e rischio del fornitore nei locali indicati dalla farmacia richiedente;
5. ricevere gli ordini tramite il sistema informatico delle Farmacie Comunali, via fax e mediante comunicazioni telefoniche;
6. comunicare, subito dopo la ricezione degli ordini, le voci mancanti via internet, fax o telefono;
7. disporre di un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento;
8. informare i Direttori o, in sua assenza, il personale delegato delle Farmacie Comunali su ritiri, sospensioni, revoche, sequestri e/o variazioni di farmaci etici e specialità medicinali e altri prodotti commerciali, variazioni di prezzo, nuove specialità o nuovi prodotti in commercio, schede tecniche dei nuovi articoli, circolari ministeriali e regionali, aggiornamenti della Tariffa Provinciale e Regionale, provvedimenti legislativi e regolamentari;
9. accettare le restituzioni delle specialità medicinali e dei parafarmaci ordinati entro 90 (novanta) giorni dalla consegna ed emettere le relative note di accredito;
10. fornire medicinali e parafarmaci con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla

data di avvenuta consegna. Eventuali medicinali a scadenza inferiore ai dodici mesi dovranno essere segnalati con annotazione sulla bolla o telefonicamente;

11. effettuare entro due ore dalla consegna e senza oneri aggiuntivi per il committente il cambio di un farmaco non corrispondente all'ordinato, per errore del fornitore, e ritenuto urgente dal responsabile della farmacia;
12. attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 155;
13. garantire nei casi di accertata urgenza, ed in via eccezionale, la consegna, anche di un solo farmaco, entro tre ore dalla richiesta senza ulteriori oneri per il committente;
14. garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la conservazione, l'etichettatura, la vendita e il trasporto;
15. permettere alle Farmacie di usufruire delle offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, di informazione e prenotazione di nuovi prodotti, di invio e utilizzo di materiale divulgativo, di cartelloni, opuscoli, espositori ed ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;
16. fornire il listino dei prodotti a magazzino e delle offerte su supporto informatico compatibile con i sistemi informatici di gestione delle farmacie;
17. comunicare regolarmente via internet, o per mezzo di altri sistemi compatibili con i sistemi informatici di gestione delle singole farmacie, le variazioni dei prezzi di cui al punto precedente (al netto dell'IVA) e delle offerte speciali o promozioni in atto;
18. permettere lo scarico delle bolle elettroniche ed il relativo carico dei costi dei prodotti consegnati nei sistemi informatici delle Farmacie Comunali;
19. al fine di monitorare l'andamento del contratto, produrre mensilmente ad ogni farmacia aderente una rendicontazione riassuntiva degli acquisti relativi alla fornitura complessiva suddividendo tra le tipologie di prodotto del lotto aggiudicato;
20. esibire, su semplice richiesta dei Direttori, le fatture d'acquisto dei medicinali OTC, SOP, equivalenti, omeopatici e parafarmaci ordinati per consentire la verifica della corretta applicazione delle condizioni offerte;
21. effettuare gratuitamente il supporto logistico, comprensivo del servizio di raccolta campioni, nel caso di campagne di screening attuate attraverso le organizzazioni di categoria, quale ad esempio la campagna di prevenzione dei tumori del colon retto;
22. effettuare, con oneri a proprio carico, le operazioni necessarie al collegamento dei sistemi di gestione delle farmacie con quelli propri;
23. effettuare gratuitamente lo scambio interno di merce tra le farmacie del gruppo di acquisto.

Atteso che le Farmacie Comunali svolgono un servizio di pubblica utilità, le operazioni connesse con la fornitura in oggetto dovranno avere priorità sulle altre forniture, anche in caso di crisi del mercato o, in generale, di scarsità del prodotto.

In caso di agitazioni sindacali e/o scioperi di categoria, entrambe le ditte aggiudicatarie dovranno comunque assicurare la consegna dei farmaci in "fascia A" e "fascia C", ovvero quelli considerati urgenti a giudizio insindacabile dei Direttori delle Farmacie Comunali o loro delegati.

Art. 6 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE IN OCCASIONE DI PROMOZIONI

Le ditte aggiudicatarie sono tenute a riconoscere alle Farmacie Comunali eventuali condizioni migliorative, rispetto a quelle di aggiudicazione, praticate in occasione di vendite promozionali e offerte speciali.

Art. 7 - SERVIZI ACCESSORI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

I fornitori si impegnano a garantire, a titolo gratuito, i seguenti servizi accessori:

1. ritiro dei prodotti resi invendibili per effetto dei provvedimenti assunti dalle competenti autorità, anche in pendenza di variazione di composizione, confezionamento e di quanto

- riportato sul foglietto illustrativo;
2. partecipazione gratuita del personale delle Farmacie Comunali alle iniziative di formazione dalle stesse promosse o gestite.
 3. ritiro, almeno due volte all'anno e con riferimento alle forniture effettuate, dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici scaduti, revocati, avariati o comunque invendibili non soggetti a reso, nonché le merci non movimentate in relazione a confezioni ancora vendibili.

Art. 8 - EVENTI ECCEZIONALI

In caso di calamità, epidemie, pandemie, disastri naturali o accidentali ovvero altri eventi eccezionali, il fornitore sarà obbligato ad aumentare le consegne giornaliere stabilite all'art. 5 di ulteriori due unità, secondo le modalità da definirsi con il Direttore delle Farmacie Comunali.

Art. 9 - ACQUISTI DIRETTI

L'appalto non potrà in nessun caso costituire concessione in via esclusiva.

Le Farmacie si riservano, a loro insindacabile giudizio, di effettuare acquisti diretti presso le ditte produttrici e presso fornitori diversi dagli aggiudicatari dei singoli lotti, senza che le imprese aggiudicatarie nulla possono pretendere nei loro confronti.

PARTE II

Condizioni generali e rapporto contrattuale

Art. 10 - SUBAPPALTO

Il subappalto è limitato al servizio di consegna della merce, nel rispetto dei limiti e modalità previste all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Qualora il concorrente intenda riservarsi di effettuare il servizio in subappalto, dovrà inderogabilmente indicarlo in sede di offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto.

Le prestazioni possono essere oggetto di subappalto, previa autorizzazione, nel limite del 30% dell'importo del contratto.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta tre subappaltatori.

Art. 11 - PERSONALE IMPIEGATO

Le ditte aggiudicatarie hanno l'obbligo di organizzare la gestione della fornitura con tutto il personale ed i mezzi che si rendono necessari a garantire il regolare funzionamento e la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, impiegando adeguate figure professionali.

Nell'esecuzione della fornitura in oggetto, le ditte aggiudicatarie si impegnano ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, nazionale e locale, per i dipendenti delle imprese del settore, in vigore nel tempo e luogo in cui si svolgerà l'affidamento.

Al personale impiegato dovranno inoltre essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni.

Art. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali l'aggiudicatario dovrà costituire, distintamente in favore di Farmacia Concordia S.r.l., Farmacia Comunale di Azzano Decimo S.r.l., Farmacie Comunali F.V.G. S.p.A., Azienda Speciale Farmaceutica di Gorizia, Azienda Speciale Farmacia di Grado, una garanzia definitiva secondo le modalità e l'importo di cui all'articolo 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'aggiudicatario dovrà reintegrare la garanzia nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto di appalto in oggetto sarà stipulato attraverso scrittura privata.

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, scritturazione, bolli e registrazione del contratto stesso, sono a carico di ciascuna ditta aggiudicataria.

La stipula del contratto è subordinata alla produzione, nei termini assegnati, della cauzione definitiva.

La mancata presentazione della cauzione definitiva determinerà la decadenza automatica dall'aggiudicazione, l'escussione della cauzione provvisoria e l'eventuale facoltà per le Farmacie di procedere allo scorrimento della graduatoria per una nuova aggiudicazione.

Art. 14 - MODALITA' DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI

I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, emessi nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovranno essere intestate ad ogni singola farmacia ed inviate alle medesime.

Le fatture e le relative note di credito dovranno essere emesse mensilmente, in via posticipata, sulla base delle forniture effettuate nel mese di riferimento.

Per ogni articolo le fatture dovranno riportare le seguenti informazioni:

- il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione di ogni articolo;
- il prezzo al pubblico iva esclusa;
- la percentuale iva applicata;
- il prezzo al pubblico iva inclusa;
- la percentuale di sconto applicata;
- riportare il codice CIG relativo alla fornitura.

La fatturazione dei farmaci veterinari e delle sostanze stupefacenti dovrà sempre essere effettuata separatamente da quella degli altri prodotti forniti.

Le fatture saranno verificate per la regolarità dell'esecuzione da parte dei Direttori delle Farmacie, o loro delegati, che avranno l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 15 - PAGAMENTI

Le fatture saranno liquidate e pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, salvo diverso accordo, previo accertamento, in termini di quantità e qualità, della rispondenza della prestazione effettuata.

Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima.

Il pagamento delle forniture verrà eseguito tramite gli strumenti ammessi dall'ordinamento ai fini della tracciabilità.

Art. 16 - PREZZI DI FORNITURA E REVISIONE

Agli effetti della fatturazione, il prezzo applicato per ciascun prodotto sarà quello vigente alla data di ogni singolo ordine.

Le percentuali di sconto/ricarico offerte in sede di gara resteranno invariate per tutta la durata del contratto.

PARTE III
Esecuzione del contratto

Art. 17 - INADEMPIMENTI E PENALITA'

L'appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni del presente capitolato.

Nel caso in cui si verificassero inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, la Farmacia comunale applicherà le seguenti penali, previa contestazione scritta dell'inadempimento via fax o PEC:

- in caso di ritardata consegna rispetto ai termini contrattuali, dovuta a causa non dipendente da forza maggiore, che interferisca con il regolare svolgimento del servizio, una penale in pari ad € 50,00;
- in caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o comunque inaccettabili con relativa richiesta di sostituzione, una penale in pari ad € 50,00.

L'inadempimento verrà contestato per iscritto.

In tali casi la Farmacia potrà nel frattempo procedere all'acquisto presso terzi, con addebito alla ditta inadempiente della differenza per l'eventuale maggior prezzo.

La ditta fornitrice avrà facoltà di presentare giustificazioni e/o controdeduzioni entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione da parte della Farmacia.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si procederà alla quantificazione dell'importo della sanzione ed alla comunicazione delle modalità di corresponsione.

L'applicazione delle penali non pregiudica eventuali altre azioni di risarcimento che la Farmacia intendesse intraprendere nei confronti dell'appaltatore.

Art. 18 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'appaltatore non può sospendere la fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con le Farmacie interessate.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso le Farmacie interessate procederanno all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore consentirà la risoluzione del contratto.

Inoltre, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) ingiustificata interruzione o sospensione della fornitura da parte delle ditte aggiudicatrici;
- b) fornitura di farmaci scaduti e/o avariati;
- c) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) cessione del contratto e cessione del credito;
- e) reiterate applicazioni di penalità il cui ammontare complessivo superi il 10% dell'importo dell'appalto;

- f) mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

In tutti i casi di risoluzione del contratto la Farmacia avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

L'affidatario non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del Contratto senza la preventiva autorizzazione della Farmacia interessata.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

PARTE IV ***Norme finali***

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il contratto è stabilita tra le parti la competenza del foro di Pordenone con rinuncia di qualsiasi altro.

In caso di controversia è espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 22 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel d.lgs. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 per il tempo e nei casi previsti dall'art. 216 del citato d.lgs. 50/2016, e nel Codice Civile in materia dei contratti.